

Tribunale di Avellino

Seconda Sezione Penale

Udienza del 28 settembre 2007

Il giudice,

udita le richieste formulate dalle parti all'udienza del 21 giugno 2007, d'acquisizione delle prove documentali analiticamente trascritte in verbale;

osserva

preliminarmente va evidenziato come l'art. 493 c.p.p. operi solo in relazione all'art. 468 c.p.p., sicché deve ammettersi che l'acquisizione dei documenti - contrariamente a quanto opinato dalla difesa - possa avvenire liberamente nel corso di tutto il dibattimento (cfr. *Cass. pen. 13 gennaio 1999, Prisco*; e, con riferimento alla eventualità che, a sorpresa, venga depositata in udienza una imponente mole di documenti, v. *Corte Cost. 6 luglio 1994, n. 284*, secondo cui è consentito, in tale ipotesi, il ricorso allo strumento della sospensione del dibattimento ex art. 477, comma 2, c.p.p.);

quanto, poi, alla nozione di documento rilevante agli effetti degli artt. 234 ss. c.p.p., va evidenziato come, secondo una prospettazione ampiamente condivisa in dottrina e giurisprudenza, caratteristica negativa del documento (inteso quale rappresentazione di fatti, persone o cose su base materiale) sia la circostanza di essere stato redatto al di fuori del procedimento: invero gli atti redatti da *soggetti del procedimento per fini del procedimento* sono sottoposti dalla legge a una disciplina affatto diversa, denominata "*documentazione*", come tale assoggettata alle norme processuali concernenti le modalità di perfezione, verbalizzazione, acquisizione e utilizzazione (per questa ricostruzione sistematica, v. *Cass. pen., sez. un., 28 luglio 2006, n. 26795*). Può dirsi, quindi, che costituisce "*documentazione*" soltanto l'atto con cui un soggetto del procedimento intende trasmettere conoscenza a un altro soggetto del procedimento, affinché quest'ultimo compia un atto del procedimento. Di converso va qualificato *documento* ogni rappresentazione di conoscenza (con qualsiasi mezzo incorporata e su qualsiasi base materiale) eseguita da **soggetto estraneo al procedimento** (ad esempio: la documentazione bancaria, i verbali di protesto, le relazioni dei servizi sociali), ovvero che, pur provuocando da un

soggetto del procedimento, sia stata eseguita **per fini diversi dal procedimento** (cioè che non sia fin *ab origine* finalizzata ad altro soggetto del procedimento: ad esempio la relazione del curatore fallimentare).

Gli atti esibiti dal p. m. e dalla difesa (limitatamente agli allegati da *c)* a *g)* di cui alla memoria difensiva prodotta da De Micco Carmine Ugo) rientrano agevolmente nella nozione di documento come sopra delineata: ciò vale in particolar modo per la consulenza tecnica d'ufficio a firma della dottoressa Virgilia Barberi (all. *f)*, la cui acquisizione nel giudizio penale non avviene secondo la disciplina dell'art. 238 c.p.p. (che si riferisce ai verbali delle prove assunte nel giudizio civile), bensì secondo le regole poste per l'assunzione della prova documentale, dovendo essere considerata quale documento formatosi fuori del procedimento penale e rappresentativo di situazioni e di cose (cfr. *Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 2003, E.*).

Lo stesso non può dirsi per l'allegato *a)* alla memoria difensiva prodotta da De Micco Carmine Ugo (*n. 70 dichiarazioni clienti*), contenente atti formati *nel corso del procedimento*, da soggetto appartenente al procedimento (l'imputato) e *per fini del procedimento*, e cioè al precipuo scopo di trasmettere conoscenza agli altri soggetti del procedimento, sicché trattasi non di *documenti*, ma di *documentazione* che, in quanto eseguita in violazione delle disposizioni prescritte (a pena di inutilizzabilità: cfr. art. 391 *bis*, comma 6, c.p.p.) in tema di modalità di assunzione delle informazioni da parte della difesa, non è utilizzabile ai fini della decisione.

Quanto, infine, agli allegati *a)*, *b)* e *c)* di cui alla memoria difensiva prodotta dalla parte civile e all'allegato *b)* di cui alla memoria difensiva depositata da De Micco Carmine Ugo, trattasi -come è evidente- non di documenti, ma di dichiarazioni difensive dirette dalla parte al giudice con valore meramente argomentativo e non probatorio.

p. q. m.

acquisisce la documentazione prodotta dalle parti (nei limiti e ai fini indicati in parte motiva) eccezion fatta per l'allegato *a)* di cui alla memoria difensiva prodotta da De Micco Carmine Ugo, della quale dispone la restituzione alla difesa.

Avellino, 28 settembre 2007

De Micco Carmine Ugo

25/09/07

documenta con

nel corso del